

Protocollo: DDA/0001472.16-10-2025

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/14693, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 2354/DDA/AM)

Con istanza DDA/14693, acquisita in data 13 ottobre 2025 (prot. n. DDA/0001445), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società PiperFilm e Vision Distribution S.p.A. detentrici dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet **<http://actvid.rs>**, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	INFRINGING URL
Piper Film S.r.l.	Dove osano le cicogne	2025	<i>omissis</i>
Piper Film S.r.l.	Diva Futura	2025	<i>omissis</i>
Piper Film S.r.l.	Parthenope	2024	<i>omissis</i>
Vision Distribution S.p.A.	Priscilla	2024	<i>omissis</i>
Vision Distribution S.p.A.	Shoshana	2024	<i>omissis</i>
Vision Distribution S.p.A.	Limonov	2024	<i>omissis</i>
Vision Distribution S.p.A.	Hey Joe	2024	<i>omissis</i>

L'istante dichiara, inoltre, che: *“Il sito oggetto dell'istanza utilizza per i servizi di Content Delivery Network la società Cloudflare”*.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultano accessibili, alle pagine internet sopra indicate, le opere audiovisive sopra riportate e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte sul sito risulta, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio risulta registrato dalla società Webglobe d.o.o. con sede in Bulevar Svetog Cara Konstantina 80, 18000, Niš (Medijana), Serbia, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica info@webglobe.com e finance@webglobe.rs, per conto della società 1337 Services LLC, con sede in P.O. Box 590, KN 0802, Springates

Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali

East, Government Road, Charlestown, Nevis, Saint Kitts e Nevis, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica whois@njal.la;

- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di *hosting* in quanto opera come *reverse proxy* per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare, i servizi di *hosting* risultano forniti dalla società IP Connect Inc., indirizzo, Suite 9, Ansuya Estate, Royal Street, Victoria, Seychelles, email: info@ipconnect.services. Alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, localizzati a Victoria, Seychelles.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. u), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritto d'autore e diritti connessi della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritto d'autore e diritti connessi della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Adele Morello, entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. d), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 29 ottobre 2025**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

Direzione servizi digitali e tutela dei diritti fondamentali

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore